

---

[Mostra rif. normativi](#)**Proposta di modifica n. 1.0.3 al DDL n. 1612****1.0.3****GAMBARO***Dopo l'articolo, inserire i seguenti:***«Art. 1-bis.**

(Normativa in materia di contenzioso pendente)

1. I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.

**Art. 1-ter.**

(Competenza del giudice di pace)

1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquantamila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

2. Il giudice di pace è altresì competente, per tutte le cause di risarcimento del danno perfetto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, quando, nei casi anzi detti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

3. È competente qualunque ne sia il valore:

1) per le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;

2) per le cause ed i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini;

3) per le cause in materia di contratti del consumatore;

4) per le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

5) per le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

6) per i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che non in possesso di terzi.

**Art. 1-quater.**

(Competenza per materia)

1. Al primo comma dell'articolo 637 del codice di procedura civile, le parole: "o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria", sono soppresse.

2. Al primo comma dell'articolo 645 del codice di procedura civile. le parole: "al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto" sono sostituite dalle seguenti "competente per materia ai sensi

degli articoli 7 e 9".

**Art. 1-*quiquies*.**

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1-*bis*, aggiungere i seguenti:

"1-*ter*. In attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace alla scadenza del terzo mandato, ovvero che sia stato prorogato, viene rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per ulteriori tre mandati della durata di quattro anni ciascuno, salva comunque la cessazione dalle funzioni al settantacinquesimo anno di età.

1-*quater*. Il magistrato che alla scadenza del terzo quadriennio di cui al precedente comma 1-*ter*, non abbia raggiunto il predetto limite di età, viene rinnovato nell'incarico subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-*bis*, per un ulteriore mandato della durata di quattro anni"».